



Misura 19: SOTTOMISURA 19.2 - Tipo intervento 19.2.1.

AZIONE 3 - Intervento 6.4.3 del PSR per l'Umbria 2014-2020: "Sostegno allo sviluppo e alla creazione di attività extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turismo – servizi – innovazione tecnologica."

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti in esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione del GAL Trasimeno Orvietano n. 4 del 14.01.2019, n. 11 del 08.04.2019, n. 33 del 15.07.2019 e n. 43 del 10.09.2019

F.A.Q. - Risposte alle domande più frequenti

RIFERIMENTO ART.5 - BENEFICIARI

QUESITO 1 - una ditta con sede legale a Perugia e sede operativa in uno dei Comuni dell'area di competenza del Gal può presentare domanda?

Risposta: l'art. 5 prevede espressamente che la Microimpresa deve avere la propria sede legale e unità operativa nel territorio del Gal Trasimeno Orvietano, pertanto al momento della presentazione della domanda la Microimpresa già costituita deve possedere tale requisito mentre per la Microimpresa costituenda si prenderà in considerazione quanto dichiarato e descritto nella relazione e si procederà alla successiva verifica della visura camerale, che sarà possibile presentare entro 60 giorni dalla comunicazione della eventuale ammissibilità all'aiuto.

QUESITO 2 - nel caso di un'azienda che svolga l'attività in forza di un contratto di affitto di azienda (o affitto di ramo d'azienda) nel quale è ricompreso anche l'affitto dei locali come dimostro la disponibilità dell'immobile?

Mi spiego meglio: il contratto di affitto immobile è stipulato tra il proprietario dei locali e il proprietario dell'attività il cui ramo viene dato in affitto quindi l'azienda che intenderebbe presentare la richiesta di agevolazione non ha sottoscritto nessun contratto di affitto dell'immobile ma ha solo un atto notarile di affitto di ramo d'azienda che ricomprende l'affitto dei locali.

Risposta: l'art. 8 dell'Avviso di riferimento prevede che la disponibilità giuridica del bene immobile oggetto di intervento è rispettata qualora il beneficiario dimostri di possedere uno dei seguenti titoli di possesso: proprietà, comproprietà, usufrutto, contratto di affitto e comodato d'uso. Nel caso in questione, quindi, risulta condizione necessaria il possesso da parte del richiedente, nelle forme previste dall'articolo citato, dei beni oggetto di aiuto e appartenenti al ramo di azienda acquisito. Come previsto sempre nello stesso articolo, oltre al titolo di possesso dovrà essere allegata l'autorizzazione firmata dal proprietario alla realizzazione dell'intervento e alla riscossione dell'aiuto pubblico.

In ogni caso, l'ammissibilità della domanda di sostegno resta subordinata ad una accurata verifica degli atti di trasferimento del ramo di azienda.

RIFERIMENTO ART.6 – SPESE AMMISSIBILI

QUESITO 1 - le spese generali nel caso di progetto misto (investimenti immobiliari e mobiliari) come si conteggiano?

Risposta: nel caso di investimento misto, devono quantificarsi in maniera distinta le due tipologie di investimenti e su questi calcolare i massimali al 12% per quelli immobiliari e al 5% per quelli mobiliari. Laddove risulti difficile scorporare le due tipologie di spese, verrà preso in considerazione il limite del 12% in caso di progettazione comprensiva di elaborati tecnici (computo metrico e/o analisi prezzi); mentre per gli interventi le cui spese vengono desunte solamente dal confronto di preventivi e dove, pertanto, non è prevista la progettazione, si prenderà in considerazione il limite del 5%.

QUESITO 2 - Un soggetto che ha i requisiti per partecipare al bando GAL misura 19, può richiedere di poter effettuare una sostituzione degli infissi oltre all'inserimento di un impianto domotico?

Risposta: nel rispetto delle tipologie di spesa ammissibili (art.6) e dei limiti di spesa ammissibile (art.7) il progetto può prevedere diversi interventi.

QUESITO 3 - Come è possibile identificare il cambiamento degli infissi al di fuori dell'inquadratura della categoria di lavori di manutenzione ordinaria? Considerando che non è ammessa nel bando la manutenzione ordinaria e straordinaria?

Risposta: le spese ammissibili sono quelle previste dall'art. 6. Ad esclusione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese devono riguardare gli interventi previsti dall'art.7 del Testo unico governo del territorio e materie collegate Legge 1/2015.

RIFERIMENTO ART.9 – ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

QUESITO 1 – Relativamente alle spese rendicontabili: presentando una domanda come microimpresa costituita e volendo attivare le spese per gli investimenti inseriti, le stesse verrebbero riconosciute anche dopo la presentazione della domanda di variante per cambio beneficiario, necessaria per regolarizzare la costituzione della microimpresa?

Risposta: per essere ammissibili i documenti giustificativi di spesa devono comunque essere intestati alla microimpresa e non alla persona fisica che ha inizialmente presentato la domanda di sostegno. Tale interpretazione nasce dal combinato disposto delle disposizioni normative che prevedono che le spese possono essere realizzate dalla data di presentazione della domanda di sostegno ma devono essere sostenute dal beneficiario finale. Nel nostro caso il beneficiario finale è appunto la microimpresa extra-agricola alla quale dovranno essere intestati i documenti giustificativi di spesa.

RIFERIMENTO ART.10 – CRITERI DI SELEZIONE

CHIARIMENTI GENERALI SULL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

➤ Localizzazione Territoriale dell'Impresa

Per individuare e dimostrare il possesso dell'eventuale punteggio, per le Aree naturali protette, è possibile utilizzare i dati disponibili sulla pagina: http://webgis.agriforeste.regione.umbria.it/webgis/aree_protette/map.phtml e una loro sovrapposizione su base catastale.

Per valutare la presenza del criterio è comunque necessaria una planimetria leggibile in cui sia ben evidenziata l'ubicazione dell'intervento.

➤ Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento alle TI

Il punteggio viene assegnato in presenza di attestazione da parte di un soggetto terzo, esperto del settore e non riconducibile agli interessi del soggetto richiedente, del grado di innovazione del processo produttivo introdotto.

➤ Tipologia di proponente

Il criterio di selezione che fornisce il punteggio relativo alla condizione di Inoccupato/disoccupato prevede che il titolare della ditta individuale o in caso di società o cooperativa $\geq 50\%$ dei soci abbiano l'iscrizione ai centri per l'impiego, al momento della presentazione della domanda.

Per l'attuale normativa (Legge n.26/2019 e Circolare ANPAL n.1 del 23/07/2019), si possono iscrivere nelle liste di disoccupazione dei Centri per l'impiego solamente quei lavoratori autonomi, soci di cooperative o società, che non superano i 4.800 euro lordi annui; mentre i lavoratori subordinati (es. soci lavoratori di cooperative) non devono superare gli 8.145 euro/annui.

➤ Creazione di maggiori opportunità occupazionali

Ai fini dell'assegnazione di questo punteggio in fase di presentazione della domanda di sostegno il richiedente dovrà indicare nella relazione progettuale le unità lavorative che si intendono assumere, Successivamente, in fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo, al fine di confermare il punteggio attribuito dovranno essere trasmessi al GAL i contratti di lavoro relativi ai nuovi assunti **di tipo subordinato, con durata minima di un anno e con l'orario minimo previsto dal contratto del relativo settore.**